



**XXII SEMINARIO
DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO
DI DIRITTO VITIVINICOLO
Vinitaly, 22 marzo 2015**



**Disposizioni per la tenuta in forma
dematerializzata dei registri**



Decreto n. 293 del 20 marzo 2015. Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo

Il

I tempi di implementazione del processo di dematerializzazione indicati dal Ministero sono i seguenti:

- A partire dalla data di pubblicazione del decreto e fino al 31 dicembre 2015, in via transitoria, il Registro telematico è reso disponibile nel SIAN e può essere utilizzato dagli operatori in via sperimentale.
- 1° agosto 2015: le aziende, su **base volontaria**, potranno procedere alla compilazione dei registri vitivinicoli in forma telematica (sia modalità *webservice* che *on-line*), pur mantenendo la documentazione in formato cartaceo.
- 1° gennaio 2016: gli operatori tengono esclusivamente il registro telematico.

Decreto n. 293 del 20 marzo 2015. Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo

Il decreto stabilisce, in conformità con la normativa europea, le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nell'ambito del SIAN. La dematerializzazione dei registri sarà obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2016. Ulteriori semplificazioni sono previste per i produttori sotto i 1.000 ettolitri annui, per esempio attraverso registrazioni cumulate durante il periodo vendemmiale. I registri potranno essere compilati dalle aziende in via telematica, attraverso *webservice* o, in alternativa, in modalità *online*. Nel primo caso (*webservice*), gli operatori già dotati di un applicativo informatico potranno continuare a utilizzarlo, interfacciandosi con il SIAN. In altre parole, tali soggetti utilizzeranno una connessione diretta tra il proprio sistema e quello del SIAN. Le informazioni di tali soggetti saranno trasferite in automatico con apposita procedura nel SIAN. Con la modalità *on-line*, le aziende sprovviste di applicativi dovranno accedere al SIAN e compilare i registri sul portale.



La principale novità introdotta dal Ministero con l'ultima versione del decreto, è rappresentata dall'articolo 5 comma 2 del testo che dopo aver fissato i termini per la registrazione delle operazioni, sostanzialmente in linea con la normativa vigente, consente termini fino a 30 giorni nel caso di soggetti che si avvalgono di una contabilità computerizzata, a condizione che:

La predetta contabilità sia in grado di giustificare, a prima richiesta dell'organismo competente, le operazioni e le giacenze non ancora registrate sul registro telematico, e

Le suddette operazioni e le giacenze possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili.

Il comma 4 dell'art. 5 del decreto include, fra i documenti giustificativi, i "cartelli apposti sui prodotti imbottigliati e sui recipienti di cantina riportanti le indicazioni relative alle operazioni di cui all'articolo 41 del Regolamento n. 436/2009".

È esclusa la responsabilità dell'operatore per eventuali ritardi nella registrazione delle operazioni nel Registro telematico conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico o ad altre cause di forza maggiore che impediscono l'utilizzo del sistema telematico, se tempestivamente comunicate all'Ufficio ICQRF competente per territorio.



Grazie per la cortese attenzione

a.rossi@uiv.it